



Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nella scuola

Operazioni anno scolastico 2024/2025

Scheda di approfondimento



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**

Sommario

| | |
|---|----|
| MOBILITÀ ANNUALE | 3 |
| DATE E TEMPISTICA | 3 |
| I RIFERIMENTI | 4 |
| DESTINATARI - PERSONALE DOCENTE | 5 |
| LE SITUAZIONI DI DEROGA | 5 |
| NOVITÀ DELL'INTESA DEL 27 GIUGNO 2024 | 6 |
| LE SITUAZIONI DI DEROGA - SOPRANNUMERARI..... | 6 |
| DESTINATARI - PERSONALE ATA..... | 7 |
| UTILIZZAZIONE SU POSTI NON COPERTI DI DSGA | 7 |
| L'ORDINE DI PRIORITÀ..... | 7 |
| SINTESI DELL'INTESA DEL 27 GIUGNO 2024 | 8 |
| UTILIZZAZIONE DOCENTI - REQUISITI | 9 |
| UTILIZZAZIONE ATA - REQUISITI | 10 |
| UTILIZZAZIONE ATA - ex LSU..... | 10 |
| ASSEGNAZIONE PROVVISORIA | 11 |
| ASSEGNAZIONE PROVVISORIA - Indicazione del comune | 11 |
| ASSEGNAZIONE PROVVISORIA Docenti - effettuazione dei movimenti..... | 12 |
| PRECEDENZE Docenti art.8 - ATA art.18..... | 12 |
| PRECEDENZE PERSONALI E DI ASSISTENZA | 13 |
| LA CONTRATTAZIONE REGIONALE | 14 |
| DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE..... | 14 |
| PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE | 15 |
| PUNTEGGI UTILIZZAZIONI..... | 16 |
| PUNTEGGI ASSEGNAZIONI PROVVISORIE..... | 16 |
| DA RICORDARE | 17 |

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E CONSULENZE
[CONTATTARE LE NOSTRE SEDI LOCALI](#)

MOBILITÀ ANNUALE

Il personale della scuola ha la possibilità di partecipare alla **mobilità annuale** che consente di **prestare servizio** in una scuola diversa da quella in cui si è titolari, nella stessa o in altra provincia, **senza modificare la titolarità**.

Due sono le possibilità, che hanno finalità e requisiti diversi:

UTILIZZAZIONE *(all'interno della provincia tranne nei casi di esubero)*

Il personale soprannumerario oppure il personale trasferito d'ufficio perché perdente posto compresi i DSGA a seguito di dimensionamento, nello stesso anno o nei 9 precedenti, può chiedere il rientro nella scuola di precedente titolarità per un anno e, in subordine, in altra scuola del comune, poi di altri comuni.

I docenti titolari di posto comune, se specializzati, accedono su richiesta, all'utilizzazione su sostegno o su indirizzo didattico differenziato.

Inoltre, i docenti titolari su posto comune possono chiedere di essere utilizzati sui posti attivati nelle strutture ospedaliere/carcerarie, nell'istruzione per gli adulti e, nella primaria, sui posti di lingua inglese.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA *(provinciale o interprovinciale)*

Un lavoratore della scuola può prestare servizio per un anno, per ragioni di ricongiungimento familiare o cura, in una scuola più vicina alla residenza del proprio familiare.

DATE E TEMPSTICA

Personale docente (tutti i gradi)

dall'11 al 24 luglio 2024 - modalità Istanze OnLine

Docenti a tempo determinato finalizzato al ruolo

dall'11 al 24 luglio 2024 - modalità cartacea su modello

Personale educativo e insegnanti di religione cattolica

dall'11 al 24 luglio 2024 - modalità cartacea su modello

Personale ATA (ausiliario, tecnico ed amministrativo)

dall'8 al 19 luglio 2024 - modalità cartacea su modello

I modelli cartacei ufficiali sono disponibili sul sito ministeriale a [questo indirizzo](#).

I RIFERIMENTI

- [CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie - triennio 2019-2022](#)
- [Intesa sottoscritta il 27 giugno 2024 per l'a.s. 2024/2025](#)
- [Nota operativa 101933 del 4 luglio 2024](#)
- [Modulistica e autodichiarazioni \(sul sito del MIM\)](#)
- Contratto integrativo regionale *(sulle materie di cui all'art.3 del CCNI)*

Per la compilazione delle domande sono a disposizione i **moduli ministeriali** e i **modelli di dichiarazione personale da allegare**, nello speciale sul nostro sito.

[SPECIALE MOBILITÀ ANNUALE](#)

DESTINATARI - PERSONALE DOCENTE

1. L'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria possono essere richieste **a prescindere dagli esiti della mobilità territoriale/professionale** purché in presenza dei requisiti previsti.
2. L'articolo 1 c.1 prevede l'applicazione del CCNI «*al personale docente educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato*».
3. I docenti immessi in ruolo **prima dell'a.s. 2023/2024** possono presentare **domanda di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria** (provinciale e interprovinciale) **indipendentemente dai vincoli e dal superamento** o meno dell'anno di prova e formazione.
4. I docenti confermati in ruolo nell'a.s. 2023/2024 con retrodatazione giuridica a.s. 2022/2023 **non hanno vincoli** e seguono il regime antecedente l'attuale applicazione normativa (*art.13 comma 5 DLgs 59/2017 che ha modificato l'articolo 399 del DLgs 297/94*).
5. I docenti assunti a **tempo indeterminato** nell'a.s. 2023/2024 sono assoggettati all'**obbligo di permanenza triennale** sulla scuola; è comunque consentita l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria all'interno della provincia di appartenenza.
6. Per l'AP interprovinciale, fanno **eccezione le situazioni di deroga**.
7. I **docenti a tempo determinato a.s. 2023/2024 da procedura straordinaria** articolo 59 comma 4 DL 73/2021, compresi i docenti di sostegno articolo 5-ter DL 228/2021, e quelli assunti ai sensi del comma 9-bis, possono accedere all'utilizzazione e all'assegnazione provvisoria dentro la provincia di appartenenza. Per l'AP interprovinciale sono necessarie le deroghe di cui al punto 6. La **convalida della domanda è subordinata** al superamento del percorso di formazione e prova.
8. I **docenti a tempo determinato a.s. 2023/2024 ex legge 74/2023 da GPS sostegno** prima fascia ed elenchi aggiuntivi partecipano alla mobilità annuale nell'ambito della provincia e verso altra provincia **solo se rientrano nelle situazioni di deroga** e a condizione abbiano superato l'anno di formazione e prova.

LE SITUAZIONI DI DEROGA

L'Intesa recepisce le tutele di cui all'articolo 34 c.8 del CCNL 2019-2021, garantendo la **partecipazione** alla mobilità annuale, **provinciale e interprovinciale**, ai docenti in **deroga al vincolo triennale**. Queste le situazioni:

- a) genitore di figlio di età inferiore a 12 anni
- b) coloro che beneficiano di Legge 104/92 articoli 21 e 33 commi 3, 5 e 6
- c) chi fruisce di riposi e permessi previsti dall'articolo 42 del DLgs 151/01 (congedo straordinario) nel previsto ordine di priorità
- d) coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'articolo 2 commi 2 e 3 della Legge 118/1971 (*)

Nei casi b-c-d) gli interessati devono allegare la **documentazione** e/o la **certificazione** comprovante la specifica situazione legittimante.

Lo stato di **disabilità/invalidità va certificato dalla commissione medica** e/o rilasciato (*Mobilità - OM 30 art.4 c.27*).

(*) « ...si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa **non inferiore a un terzo...**»

NOVITÀ DELL'INTESA DEL 27 GIUGNO 2024

Per i docenti vincolati che beneficiano di permessi mensili di assistenza e chiedono il ricongiungimento al coniuge/parte civile, parente o affine **con disabilità grave** (articolo 33 commi 3 e 5 legge 104/92) **non è richiesto** il requisito della **convivenza** in deroga all'articolo 7 comma 1 del CCNI. Questo ai fini della domanda, ma per beneficiare della precedenza, come per tutti, la convivenza con coniuge/parente/affine disabile è condizione necessaria ai sensi del combinato disposto art.7 c.1 e art.8 c.1 punto IV.

La lavoratrice **vittima di violenza e inserita nei percorsi di protezione** accede alla mobilità annuale verso una provincia o un comune (distretto sub-comunale) diverso da quello di residenza, oppure anche nello stesso comune se la violenza è riconducibile a luogo di lavoro.

LE SITUAZIONI DI DEROGA - SOPRANNUMERARI

Una ulteriore deroga è stata disposta per i **docenti assunti a tempo determinato** a.s. 2023/2024 da procedura ex DL 44/2023, dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui **esercitano il diritto per la conferma in ruolo**, che sono stati «trasferiti d'ufficio» su un'altra scuola della provincia.

Partecipano alla mobilità annuale in qualità di **perdenti-posto**, secondo quanto previsto dal CCNI per tutti gli altri docenti, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.

Possono presentare la **domanda di utilizzazione** chiedendo come **prima preferenza la scuola di ex nomina** (*i docenti di sostegno hanno alte probabilità di rientro, visto l'incremento dei posti in deroga*) oppure di **assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale**.

Vale per loro, come per gli altri, che l'anno svolto in utilizzazione o in assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza.

DESTINATARI - PERSONALE ATA

1. Il riferimento continua ad essere il **CCNI 2019-2022** con le disposizioni di cui alla **nota operativa**
2. Tutto il **personale ATA a tempo indeterminato** può presentare domanda secondo le disposizioni contenute nel CCNI prorogato per l'a.s.2024/2025.
3. Rientrano tra i destinatari dell'assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale anche i **collaboratori scolastici ex LSU** assunti con rapporto di lavoro **a tempo parziale** limitatamente alle disponibilità di spezzoni non inferiori all'orario di servizio.
4. I **DSGA** partecipano alla mobilità annuale secondo le regole generali: possono presentare **domanda di utilizzazione se perdenti posto o ex perdenti posto**, oppure di **assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare**.

UTILIZZAZIONE SU POSTI NON COPERTI DI DSGA

- È una **importante novità di modifica del testo**, in cui l'articolo 1 comma 10 dell'Intesa **va a sostituire** il precedente articolo 14 del CCNI.
- Riguarda la **copertura dei posti vacanti e/o disponibili** per l'intero anno scolastico **fatto salvo l'accantonamento destinato alle procedure concorsuali** per la progressione dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.
- Una volta determinato il quadro complessivo di tutte le disponibilità provinciali su cui effettuare le operazioni, l'**Ambito Territoriale** conferisce l'incarico di svolgimento di mansioni superiori/DSGA seguendo l'ordine di priorità **stabilito nella trattativa nazionale**.
- L'ordine **non è modificabile** dagli accordi regionali (CIR).
- **Nessuna assegnazione può prescindere dalla volontarietà** (tranne l'eventuale collocazione di DSGA in esubero).

L'ORDINE DI PRIORITÀ

- a) Funzionari, inquadrati nel ruolo di DSGA secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;
- b) funzionari di cui all'articolo 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL, sulla base dei criteri definiti in sede di confronto MIM-OO.SS;
- c) assistenti amministrativi inseriti nella graduatoria regionale relativa alla procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;
- d) assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area, oppure con diploma di scuola secondaria di II grado ed almeno 10 anni di esperienza;

- e) personale di ruolo inquadrato nell'area degli assistenti amministrativi con priorità per chi è in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione;
- f) personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.

*Il personale alle lettere d) - e) è **graduato** sulla base delle **tabelle allegata alla procedura valutativa** per le progressioni verticali (DM 74/24).*

SINTESI DELL'INTESA DEL 27 GIUGNO 2024

1. Per l'a.s. 2024/2025, **continuano ad essere applicate** le disposizioni del CCNI 2019-2022 con le modifiche/precisazioni previste dall'Intesa.
2. I docenti assunti a tempo determinato nell'a.s. 2023/2024 articolo 5 DL 44/2023 possono accedere ai movimenti se rientrano nelle categorie tutelate. La loro **domanda è trattata dopo la fase 40 e prima della fase 41 della sequenza** di cui all'allegato 1 del CCNI.
3. La pubblicazione delle graduatorie riguardanti gli elenchi degli aspiranti e la valutazione delle domande è **obbligatoria** e deve recare l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della **scuola di destinazione**, della **tipologia di posto richiesto**, del **punteggio complessivo**, delle **eventuali precedenze**, nel rispetto dei dati sensibili.
4. Con la modifica apportata all'articolo 33 c.3 legge 104/92 che ha visto **l'eliminazione del referente unico all'assistenza**, le precedenze sono riferite a tutti i possibili beneficiari indicati nel CCNI **senza più fare riferimento al criterio dell'unicità**.
5. Per l'anzianità di servizio dei docenti continua a trovare applicazione il **previgente computo della ricostruzione di carriera**.

UTILIZZAZIONE DOCENTI - REQUISITI

Possono presentare domanda:

- I docenti **dichiarati in soprannumero** rispetto all'organico della scuola di titolarità.
- I docenti che si trovano in **situazione di esubero provinciale** o risultanti a qualunque titolo senza sede definitiva.
- I docenti **trasferiti a domanda condizionata** (oppure d'ufficio perché non hanno presentato la domanda) in quanto soprannumerari nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti (*dall'a.s. 2016/2017 e successivi*) e che abbiano chiesto, ciascun anno, il trasferimento nella ex scuola di titolarità.
- I docenti **restituiti ai ruoli** ai sensi dell'articolo 7 del CCNI mobilità 2022-2025, non soddisfatti nelle preferenze.
- I docenti **appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero**, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione.
- I docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso dello specifico **titolo di specializzazione** che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno o su indirizzo didattico differenziato, **nello stesso grado di scuola**.
- I docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti presso le strutture ospedaliere o istituzioni carcerarie **nonché sulle sedi di organico dei CPIA** e sui posti relativi ai **percorsi di secondo livello** (ex corsi serali).
- I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del **titolo per l'insegnamento della lingua inglese**, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua inglese, nella scuola di titolarità o in altra scuola nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.
- I docenti in possesso dei requisiti di cui al DM 8/2011 che chiedono l'utilizzazione nella scuola primaria per la diffusione della **cultura e pratica musicale**.
- Gli **insegnanti tecnico-pratici transitati dagli enti locali** sui posti disponibili, con riguardo alle abilitazioni possedute, ai titoli di studio, alla specializzazione su sostegno conseguito anche a seguito del corso di riconversione.
- Il **personale ITP in esubero** che può essere utilizzato su classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del DPR 19/16 per le quali hanno il titolo e, in aggiunta, anche nei posti disponibili degli **Uffici Tecnici** costituiti negli istituti tecnici e professionali.
- Gli **insegnanti di religione cattolica** immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186, compresi coloro che sono incorsi nel provvedimento di revoca dell'idoneità.

*L'utilizzazione si chiede **solo all'interno della provincia di titolarità**.*

*Fa eccezione il **caso dell'esubero provinciale** dove, ferma restando la possibilità da parte dell'UST di assegnare d'ufficio il docente su altre classi di concorso/posto anche di grado diverso sul quale abbia titolo, è possibile l'operazione in provincia diversa.*

*L'utilizzazione **NON interrompe** la continuità del servizio.*

UTILIZZAZIONE ATA - REQUISITI

Può presentare domanda:

- il **personale ATA in soprannumero** sull'organico di titolarità, ivi compresi i DSGA
- il personale ATA **trasferito a domanda condizionata** (oppure d'ufficio perché non ha presentato la domanda) in quanto soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti (*dall'a.s. 2016/2017 e successivi*)
- il **personale ATA restituito ai ruoli e alle qualifiche di provenienza** ai sensi dell'articolo 38 del CCNI mobilità 2022-2025 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda
- il **DSGA dichiarato inidoneo** a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza
- il personale ATA **dichiarato inidoneo** a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, che svolge mansioni di altro profilo comunque coerente
- il personale ATA **senza sede definitiva**
- il personale ATA **assunto a tempo indeterminato dal 1 settembre 2023, trasferito d'ufficio**
- il personale ATA **in esubero** che abbia superato o stia frequentando i corsi di riconversione professionale
- il personale ATA **proveniente da altra provincia** in cui ci sia situazione di **esubero**
- il **DSGA** che, a seguito del **dimensionamento**, è stato assegnato in una scuola situata in **comune diverso** rispetto a quello di precedente titolarità e chiede l'utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità
- il personale ATA **già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate** che, a seguito di dimensionamento, sono confluiti in istituzioni scolastiche di comune diverso

*Analogamente ai docenti, l'utilizzazione si chiede **solo all'interno della provincia di titolarità**, salvo in caso di esubero.*

*L'utilizzazione **NON interrompe** la continuità del servizio.*

UTILIZZAZIONE ATA - ex LSU

Il personale ATA ex LSU internalizzato, che ha avuto la trasformazione del contratto da part-time a **tempo pieno** (*individuato con causale G7 - articolo 58 c.5 DL 69/13 - articolo 1 c.964 Legge 178/20*) può accedere, come tutti, all'**utilizzazione** se trasferito d'ufficio in quanto soprannumerario nella scuola di ex-titolarità.

La presentazione della domanda è in modalità cartacea su modello ministeriale da effettuarsi nei termini previsti.

Il punteggio è assegnato sulla base di quanto disposto alla tabella A dell'allegato E del CCNI 2022-2025 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA e nello specifico delle note g) e h) per quanto riguarda l'anzianità di servizio.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

È necessario il requisito del **ricongiungimento** con *(in alternativa)*:

- *il figlio*
- *il coniuge / parte unione civile / convivente di fatto (articolo 1 commi 36 e 37 Legge 76/16) o altri parenti / affini, purché **conviventi «stabili»** (stesso indirizzo e numero civico)*
- *il genitore*

Oppure per motivi di **grave esigenze di salute** del richiedente.

L'**assegnazione provvisoria** non può essere richiesta all'interno del comune. Fanno eccezione i beneficiari di precedenza articoli 8 e 18 del CCNI, solo nei comuni suddivisi in **distretti sub-comunali**.

L'**assegnazione provvisoria** si chiede all'interno della provincia di titolarità oppure verso **una sola provincia**.

L'aver ottenuto l'assegnazione provvisoria **interrompe la continuità di servizio**, salvo nel caso del soprannumerario che richiede il rientro nella ex-scuola di titolarità in ciascun anno dell'ottennio. Questo si verifica in ambito provinciale ma non se, al soprannumerario, è stata soddisfatta la domanda interprovinciale.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA - Indicazione del comune

Il codice sintetico del comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento/esigenze di salute, **deve essere indicato obbligatoriamente per primo** *(può essere preceduto da preferenze puntuali di scuole all'interno del comune)* quando si intendono indicare preferenze **per altri comuni o scuole di essi** (CCNI articolo 7 c.8 articolo 17 c.4).

L'indicazione sintetica è obbligatoria anche nel caso **vi sia una sola istituzione scolastica**.

La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale) non annulla la domanda, **ma la limita esclusivamente alle sedi del comune** di ricongiungimento e alla stessa tipologia di posto/classe di concorso.

Nell'ottica di ampliare le possibilità, per il personale in part-time, l'assegnazione provvisoria può essere disposta anche su spezzone corrispondente all'orario di servizio.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Docenti - effettuazione dei movimenti

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per la classe di concorso di titolarità e, **in subordine**, verso altre classi di concorso o tipologia di posti per i quali si possiede l'abilitazione e/o la specializzazione.

L'assegnazione provvisoria verso un altro grado di istruzione è consentita **solo** se il docente ha ottenuto la conferma nel ruolo di appartenenza.

Pena l'annullamento è necessario **sempre spuntare la tipologia di attuale titolarità** che rappresenta il primo movimento preso in esame.

Rimane fermo il **vincolo quinquennale** su sostegno, posti speciali e ad indirizzo didattico differenziato.

È disposta con le seguenti modalità:

- l'assegnazione provvisoria per lo **stesso grado**, classe di concorso/tipologia di posto **precede** quella tra titolari di **classi di concorso/tipologia di posto o gradi diversi**;
- le preferenze territoriali espresse nell'apposita sezione del modulo domanda **saranno progressivamente esaminate** nell'ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richieste **diverse** da quella di appartenenza.
- Il docente **beneficiario di precedenza** di cui all'articolo 8 viene trattato **con priorità nell'ordine previsto** nella sequenza operativa.

PRECEDENZE

Docenti art.8 - ATA art.18

1. Per partecipare ai movimenti **con precedenza** è obbligatorio indicare per esteso il codice del comune di beneficio/assistenza/cura (o distretto subcomunale) qualora, **successivamente**, si richiedano sedi relative ad altro comune (*salvo in alcuni casi*).
2. Quanto sopra **non è scritto** in riferimento al **personale articolo 21 legge 104/92**, a differenza di quanto prevede il CCNI mobilità.
3. Non è scritto nemmeno per le precedenze dei genitori con figli fino a 12 anni nel paragrafo IV lett. l)-m).
4. Affinché la domanda sia compilata correttamente, il codice-comune va inserito anche nel caso di comuni **con una sola istituzione scolastica**.

- *Gravi motivi di salute (personale non-vedente e emodializzato)*
- *Personale trasferito d'ufficio richiedente il rientro nella ex-scuola di titolarità*
- *Legge 104/92 o esigenze di particolari cure continuative*
- *Assistenza al disabile in situazione di gravità*
- *Genitore con figlio/a fino a 6 anni e (solo nell'interprovinciale) >6 fino a 12 anni*

- *Personale dichiarato inidoneo che chiede l'utilizzazione nella ex-scuola di titolarità*
- *Coniuge convivente di militare/diplomatico/prefetto trasferito d'autorità*
- *Espletamento di un mandato amministrativo*
- *Rientro dall'aspettativa sindacale.*

La certificazione attestante la situazione di gravità del soggetto disabile (articolo 3 comma 3 Legge 104/92) da assistere può anche essere “**rivedibile**” purché la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico.

PRECEDENZE PERSONALI E DI ASSISTENZA

Le **precedenze personali** per disabilità o particolari cure continuative **hanno disposizioni diverse da quelle di assistenza.**

- **Personale articolo 21 legge 104/92**
Beneficia di precedenza senza condizioni.
- **Personale (non necessariamente disabile) con gravi patologie e cure continuative**
Il diritto si esercita esprimendo preferenza verso una scuola del comune di cura, oppure l'intero comune (che è sempre obbligatorio prima di esprimere altri comuni).
- **Personale articolo 33 c.6 legge 104/92**
Il diritto si esercita esprimendo preferenza verso una scuola del comune di residenza, oppure l'intero comune (che è sempre obbligatorio prima di esprimere altri comuni).
Diversamente la domanda non viene annullata, ma valutata senza nessuna precedenza su tutte le sedi indicate.

L'indicazione sintetica è obbligatoria anche se c'è **una sola istituzione scolastica.**

All'interno del comune non si beneficia di precedenza, salvo nel caso di **suddivisione in più distretti sub-comunali.**

- **Personale articolo 33 comma 5 e 7**
lett. g) genitore/adottante/tutore legale
lett. h) coniuge/unione civile/convivente di fatto (Legge 76/16)
lett. i) figlio/a
lett. l) lavoratrici madri/padri con figli fino a 6 anni di età
lett. m) lavoratrici madri/padri con figli da 6 a 12 anni di età (solo AP interprovinciali)
lett. n) parente/affine fino al terzo grado

In relazione alle lett. g)-h)-i)-n)

Sono decaduti i requisiti di esclusività all'assistenza e, pertanto, **non sussistono obblighi di autodichiarazione** circa l'essere referente unico.

Il diritto si esercita esprimendo preferenza verso una scuola del comune di assistenza, oppure l'intero comune (che è sempre obbligatorio prima di esprimere altri comuni).

Diversamente la domanda non viene annullata, ma **valutata senza nessuna precedenza** su tutte le sedi indicate.

L'indicazione sintetica è obbligatoria anche se c'è una sola istituzione scolastica.

All'interno del comune non si beneficia di precedenza, salvo nel caso di **suddivisione in più distretti sub-comunali.**

LA CONTRATTAZIONE REGIONALE

Determina i criteri di definizione del **quadro complessivo delle disponibilità**, distinte in posti dell'organico dell'autonomia, l'adeguamento di tale organico alle effettive esigenze di fatto, i posti in deroga e quelli "non coperti" per normativa e/o istituti contrattuali.

Possono essere previste ulteriori forme di utilizzazione al fine di rispondere a specifiche esigenze del territorio, **nei limiti delle casistiche previste dal CCNI**.

In alcuni casi, per i docenti, vengono declinate forme di **ottimizzazione-cattedra**.

La contrattazione regionale decentrata valuta anche misure straordinarie a tutela delle zone già colpite dagli eventi sismici del 2017 in Campania e delle emergenze alluvionali di maggio 2023 nelle province di Emilia Romagna e Marche (Pesaro, Fano e Urbino).

Non compete alla contrattazione regionale intervenire sulle **assegnazioni provvisorie che restano, come sempre, regolate del contratto nazionale** visto che i movimenti riguardano l'intero territorio nazionale.

DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

Utilizzazioni

Dichiarazione personale cumulativa.

Non è necessaria altra documentazione in quanto la valutazione dei titoli del personale titolare di cattedra/posto è formulata dalla scuola in cui detto personale presta servizio, ai sensi dell'articolo 1 commi 6 e 7.

Assegnazione provvisoria

Dichiarazione personale cumulativa.

Dichiarazione superamento periodo di formazione e prova (docenti a tempo determinato).

Precedenze

È necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni.

Rimane fermo l'obbligo di presentare le certificazioni mediche. Nei casi di domanda con modalità online è possibile allegarle in formato file oppure su carta (alla scuola di servizio), seguendo quanto disposto all'articolo 4 della OM mobilità 30/2024.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Si possono indicare al massimo:

- 20 preferenze - docenti scuola infanzia e primaria
- 15 preferenze - docenti scuola secondaria di I e II grado
- 7 preferenze - personale educativo
- 15 preferenze - personale ATA.

Le preferenze sono esprimibili tramite i **codici** di: scuola, comune, distretto (o distretto sub-comunale), provincia.

Le **domande con procedura online** vanno inoltrate, entro le previste scadenze, tramite l'**accesso a Istanze Online** "Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto" con le credenziali digitali SPID/CIE.

Per quelle in **formato cartaceo**, nei medesimi termini di scadenza, si utilizzano i moduli predisposti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sul [proprio sito](#).

Le domande cartacee devono essere **indirizzate all'Ufficio Scolastico della provincia di titolarità**. Per **destinazione ad altra provincia** le domande vanno indirizzate direttamente all'**Ufficio Scolastico della provincia richiesta**; l'UST di titolarità ne sarà informato per conoscenza (articolo 9 comma 5 e articolo 19 comma 3).

Le **domande dei docenti neoassunti a tempo determinato** sono presentate su specifico modello cartaceo, differenziato per grado di scuola, disponibile sul sito del ministero nell'apposita sezione.

Le domande degli **insegnanti di religione cattolica** (Mod. UR1 e UR2) sono presentate **in cartaceo** alle Direzioni Regionali competenti in cui è ubicata la Diocesi richiesta.

ATTENZIONE

*Per le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria del solo **personale ATA**, alcuni Uffici Scolastici Territoriali hanno predisposto una apposita piattaforma cui inviare le domande. È necessario **verificare direttamente a livello locale**, sul sito internet dell'UST o tramite le scuole.*

La nota operativa richiama esplicitamente che le domande, oltre a prevedere l'uso dei modelli pubblicati sulla sezione Mobilità del sito, «*devono essere presentate secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (**posta elettronica certificata**)*».

PUNTEGGI UTILIZZAZIONI

Si considerano i **titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande** di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

Nei titoli di servizio va valutato anche l'anno scolastico in corso.

Per ottenere il punteggio del comune di residenza del familiare, è necessario che lo stesso vi risieda effettivamente, con iscrizione anagrafica precedente di **almeno tre mesi** rispetto alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di ricongiungimento a coniuge/parte civile/convivente trasferito per lavoro, **si prescinde dall'iscrizione anagrafica.**

L'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano i movimenti.

In **caso di parità di precedenza e di punteggio** prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

PUNTEGGI ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Il punteggio previsto per il ricongiungimento al genitore è attribuito **solo** nel caso abbia **un'età superiore a 65 anni** (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria).

Si considera il 31 dicembre anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni.

Nel caso di ricongiungimento al genitore di età inferiore a 65 anni, **è fatto salvo il requisito ma non l'attribuzione del punteggio.** Quindi l'assegnazione provvisoria è disposta con punti zero.

La **tabella di riferimento** è nel CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019-2022:

- *per il personale docente ed educativo - Allegato 3*
- *per il personale ATA - Allegato 5.*

DA RICORDARE

- La nota operativa prevede, per i docenti, che **non sia più richiesto il codice personale** in considerazione dei nuovi sistemi di autenticazione adottati (SPID/CIE).
- Dalla voce **Altri servizi** si accede alla **Gestione allegati**, area sulla quale vanno precaricati i documenti per regolarizzare la domanda. Tali documenti, poi, devono essere **recuperati dopo il salvataggio del modulo compilato** affinché risultino effettivamente inclusi.
- La domanda può essere sempre annullata e modificata **entro i termini** di chiusura delle istanze.
- **Se modificata, deve essere confermata e inoltrata nuovamente.** Ogni nuovo invio sostituisce quello precedente.
- Verificare che l'inoltro sia avvenuto: il **sistema invia una e-mail** all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'utente oppure è possibile la visualizzazione nello spazio-archivio.
- Si sollecitano gli interessati a seguire periodicamente il sito dell'UST per **controllare la pubblicazione della propria domanda**.

